



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n.	236	Del	11 GIU. 2014	Atti	49/76/314
------------------	-----	-----	--------------	------	-----------

**Oggetto:** Rinnovo della convenzione passiva con l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano per prestazioni di anestesia e rianimazione

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Richiamata** la deliberazione n. 114 del 21.3.2014, con la quale si era provveduto al rinnovo, fino al 31.3.2014, della convenzione passiva precedentemente stipulata con l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano per l'effettuazione di prestazioni di anestesia e rianimazione, non consentendo l'attuale dotazione organica dei medici anestesisti un'agevole organizzazione dei turni di guardia;

**preso atto:**

- che questa Azienda ha chiesto con mail 25.3.2014 la prosecuzione della stessa alle medesime condizioni fino al 31.12.2014, ritenendo indispensabile continuare ad assicurare alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione un congruo supporto all'organizzazione dei turni di guardia;
- che gli I.C.P., con mail 17.4.2014, hanno comunicato la propria disponibilità al rinnovo richiesto fino al 31.12.2014, trasmettendo contestualmente il nuovo testo di convenzione per la sottoscrizione digitale;

**dato atto** che la spesa complessiva derivante dalla prosecuzione della convenzione in argomento fino al 31.12.2014 viene stimata in €40.000,00;

**accertato** il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale, espresso a margine della proposta di rinnovo 23.9.2013;

**acquisito** il visto contabile della s.c. Gestione Risorse Economiche e finanziarie per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

**visti** i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. <b>236</b>	Del <b>11 GIU. 2014</b>	Atti 49/76/314
-----------------------------	-------------------------	----------------

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di rinnovare, per il periodo 1.4.2014 – 31.12.2014, la convenzione passiva con l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano per l'effettuazione di prestazioni di anestesia e rianimazione;
- 2) di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale
- 3) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, stimata in € 40.000,00, tra i costi del bilancio dell'esercizio 2014 sul conto 510.020.00090 "consulenze sanitarie da ASL, AO, IRCCS Regione";
- 4) di dare pubblicità al presente argomento (come indicato nell'oggetto della deliberazione) sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(dott. Amedeo Tropicano)

**CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL**

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(dott. Renato Malaguti)

**DIRETTORE SANITARIO**  
(dott. Nunzio A. Buccino)

Direzione Medica di Presidio

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Paola Navone

Pratica trattata da: dott.ssa M. Grazia Giacomelli



**Azienda Ospedaliera**  
**Istituto Ortopedico**  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. <b>236</b>	Del <b>11 GIU. 2014</b>	Atti <b>49/76/314</b>
-----------------------------	-------------------------	-----------------------

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li **11 GIU. 2014**

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI  
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 14 (quattordici) pagine, di cui n. 11 (undici) pagine di allegati parte integrante.

**Azienda Ospedaliera  
Istituti Clinici di Perfezionamento  
via Castelvetro, 22 - 20154 Milano**

\*\*\*\*\*

Convenzione con l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini per prestazioni specialistiche di anestesia e rianimazione da parte dell'U.O. Anestesia e Rianimazione del P.O. CTO

**TRA**

l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (appresso denominata "A.O. ICP" o "Azienda") (codice fiscale 80031750153 - partita IVA 04408300152), con sede in via L. Castelvetro n. 22, 20154 Milano, in persona del dott. Alessandro Visconti, Direttore Generale e Legale Rappresentante, in esecuzione della deliberazione 27 febbraio 2014, n. 118;

**E**

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini (appresso denominata "contraente") con sede in Milano Mi piazza A. Cardinal Ferrari, 1 (codice fiscale 80064670153 partita Iva 00903310159), in persona del dott. Amedeo Tropiano, in qualità di Legale Rappresentante,

### **PREMESSO**

- che il contraente ha chiesto la stipula di un'apposita convenzione per poter usufruire di prestazioni di anestesia e rianimazione, tramite l'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. CTO;
- che l'art. 15, comma 1, della legge 08 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- che il ricorso a convenzioni è favorito nell'ambito dei più generali interventi di cooperazione per la realizzazione di programmi comuni di interesse sanitario (in particolare: Linee Guida del Ministero della Sanità 2/96, capitolo 5);
- che la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, consente alle Aziende Ospedaliere di produrre e rendere contro corrispettivo a terzi prestazioni od altri servizi sanitari (art. 5, VI comma);
- che l'art. 8 del D.P.C.M. 27 marzo 2000, prevede la possibilità per le Aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da considerarsi attività libero professionali se svolte da dirigenti me-

dici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni sanitarie;

- che da parte del Responsabile dell'U.O. interessata è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in parola che possono essere rese senza compromissione dell'attività istituzionale;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Oggetto della convenzione**

Gli ICP assicurano l'esecuzione delle prestazioni specialistiche di cui all'oggetto a favore del Contraente a mezzo dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. CTO.

Le prestazioni specialistiche saranno erogate dai Dirigenti Medici che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo e che si dichiarino disposti a svolgere tale attività per conto degli ICP.

Fermo restando che la presente convenzione non è nominativa si evidenzia che spetterà al Responsabile dell'U.O. Dott. Rocco Rizzo, individuare tra i Dirigenti Medici in servizio presso la predetta U.O. quelli che renderanno le prestazioni oggetto della presente convenzione.

Dette prestazioni saranno effettuate al di fuori del normale orario di servizio - presso la struttura del Contraente - una volta soddisfatte prioritariamente le necessità aziendali, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale. Le prestazioni saranno garantite in relazione alla disponibilità dei dirigenti medici.

**Art. 2 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e scadenza il 31 dicembre 2014.

Non è previsto il rinnovo tacito.

La presente convenzione potrà essere rinnovata, su richiesta del contraente; in tale caso, il contraente dovrà inoltrare opportuna richiesta scritta all'U.O. Affari Generali e Legali - Ufficio Convenzioni dell'A.O. ICP, tramite lettera raccomandata o via mail. Detta richiesta dovrà pervenire alla citata U.O. entro 45 giorni prima della scadenza della presente convenzione.

Il termine temporale di validità della presente convenzione è subordinato alla permanenza del vigente quadro normativo; pertanto, qualora dovesse intervenire disposizioni di legge statali o re-



gionali o disposizioni regolamentari incompatibili con la prosecuzione della presente convenzione, questa si riterrà automaticamente risolta facendo salvi gli effetti nel frattempo prodotti.

### **Art. 3 - Prestazioni - compensi**

Le prestazioni specialistiche in argomento avverranno mediante n. 2 accessi settimanali, della durata di circa 6 ore ad accesso da svolgersi compatibilmente con le esigenze di servizio istituzionali. Il Contraente, a compenso delle prestazioni professionali prestate, riconoscerà i seguenti compensi:

#### **prestazioni specialistiche di anestesia e rianimazione**

(€ 80,00/ora + spese gestionali 15%)

**Euro 92,00/ora.**

La suddivisione dei compensi è analiticamente riportata nella tabella allegata, che è parte integrante della presente convenzione (allegato n. 1). L'attività in argomento è regolata unicamente dalla presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra il Contraente e il dipendente dell'Azienda Ospedaliera che effettua le prestazioni.

### **Art. 4 - Rendicontazione - fatturazione**

Il Contraente, a cadenza mensile, invierà - entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di interesse



- agli ICP un prospetto riportante: il nominativo del dirigente medico, la data e l'orario (dalle ore ... alle ore ...) in cui le prestazioni sono state effettuate, il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate.

ICP, ricevuto il prospetto ed eseguiti i controlli di rito, emetteranno fattura nei confronti del Contraente, che provvederà al versamento della somma dovuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di ritardato pagamento da parte del Contraente dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

#### **Art. 5 - Assicurazioni**

L'A.O. ICP dichiara che le attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT. L'A.O. declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni (compreso il c.d. "rischio in itinere") subiti dal proprio dipendente in occasione dell'attività di cui alla presente convenzione.

E' esclusa, in ogni caso, qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda Ospedaliera.

Il Contraente dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo, in caso di responsabilità a lui attribuibile.

#### **Art. 6 - Tutela della Salute del Lavoratore**

Il Contraente dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D. L.vo 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda Ospedaliera.

#### **Art. 7 - Modifiche**

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto. Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

#### **Art. 8 - Riservatezza - trattamento dati**

I Dirigenti medici interessati, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, verranno a conoscenza di dati individuati dall'art. 4, del D.

L.vo n. 196/2003 che dovranno essere gestiti e custoditi secondo le disposizioni previste in tale Decreto; pertanto i Dirigenti medici sono tenuti a tenere strettamente confidenziali e a non divulgare, neppure successivamente alla conclusione del rapporto, qualunque informazione acquisita nel corso del rapporto contrattuale ed al pieno rispetto delle modalità aziendali per quanto attiene la tutela della "privacy".

Ai sensi del citato D. L.vo n. 196/2003, il contraente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ne assume la relativa responsabilità, anche da parte del personale dallo stesso comunque incaricato che agli stessi avrà accesso.

Ai sensi dell'art. 23 del D. L.vo n. 196/2003, con la sottoscrizione della presente convenzione, acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali.

#### **Art. 9 - Codice Etico**

Le parti si impegnano ad aderire ai principi enunciati nei rispettivi Codici Etici (pubblicati sui siti web istituzionali [www.icp.mi.it](http://www.icp.mi.it) e [www.spini.it](http://www.spini.it)) a cui si rimanda per consultazione e la cui osservanza costituisce parte sostanziale delle obbligazioni assunte con la firma del pre-

sente atto ed è rilevante ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **Art. 10 - Clausola Risolutiva**

Oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 della presente convenzione, quest'ultima si intenderà risolta qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di attività libero-professionale.

Inoltre si precisa che non è consentito l'inserimento o l'utilizzo dei nominativi dei Dirigenti medici nel materiale informativo o promozionale destinato all'utenza del Contraente essendo possibile solo il riferimento a quest'Azienda ed alla U.O. interessata.

#### **Art. 11 - Recesso**

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione mediante invio all'altra Parte di raccomandata A/R, con un preavviso di almeno trenta giorni.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 (recesso unilaterale) del Codice

Civile, qualora constati che dall'attività prevista:

- derivi una compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR;
- consegua una compromissione del livello quantitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di competitività.

#### **Art. 12 - Imposta di bollo e Registro**

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

#### **Art. 13 - Foro competente**

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n.221 del 17.12.2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 11 GIU. 2014

per l'Azienda Ospedaliera

Istituti Clinici di Perfezionamento

Il Direttore Generale

(dott. Alessandro Visconti)

per il Contraente

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini

Il Legale Rappresentante

(Amedeo Tropiano)

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., specificamente approvo gli artt. 4, 5, 9, 10, 11 e 13

per il Contraente

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini

Il Legale Rappresentante

(Amedeo Tropiano)